

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1046

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FRANCO Paolo, AGONI, BOLDI,
BRIGNONE, CALDEROLI, CHINCARINI, CORRADO, MONTI,
MORO, PEDRAZZINI, PERUZZOTTI, PIROVANO, PROVERA,
STIFFONI, TIRELLI e VANZO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 2002

**Istituzione di una casa da gioco nei comuni di Feltre
e di Acqui Terme**

ONOREVOLI SENATORI. - L'istituzione delle case da gioco in Italia è avvenuta attraverso una serie di provvedimenti legislativi che, recando una deroga alle norme incriminatrici generali del codice penale, hanno, di volta in volta, riconosciuto a particolari organi amministrativi la facoltà di autorizzare l'apertura di case da gioco in singoli comuni.

Un tentativo di introdurre un'organica regolamentazione legislativa fu compiuto con il regio decreto-legge 27 aprile 1924, n. 636, che non fu però mai convertito in legge.

Il dibattito che da tempo si svolge in Parlamento è volto a superare il citato regime restrittivo, in virtù del quale sono solo quattro le case da gioco aperte in Italia: Venezia, San Remo, Campione d'Italia e Saint Vincent.

A questo proposito è interessante segnalare la procedura adottata dalla Valle d'Aosta per l'istituzione della casa da gioco di Saint Vincent, alla quale si è provveduto con decreto del Presidente del Consiglio della regione, recante la data del 3 aprile 1946, adottato in esecuzione del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, con il quale alla Valle d'Aosta era stata data competenza amministrativa nelle iniziative in materia turistica, di vigilanza alberghiera, di tutela del paesaggio e di vigilanza sulla conservazione delle antichità e delle opere artistiche. L'adozione di tale provvedimento aveva creato qualche perplessità circa la sua legittimità, poichè non esisteva una normativa di rango legislativo che autorizzasse l'istituzione della casa da gioco valdostana. Tali dubbi non sono stati del tutto fugati neanche in seguito alla costituzione della Valle d'Aosta in regione autonoma a statuto speciale. Infatti, l'attribuzione agli organi regionali da parte delle norme statutarie di una

competenza legislativa esclusiva in materia turistico-alberghiera non può considerarsi comprensiva della facoltà di derogare alle norme del codice penale che vietano il gioco d'azzardo, essendo la materia penale riservata alla legge statale ai sensi dell'articolo 25 della Costituzione.

Le riserve espresse sull'argomento sono state risolte in senso negativo dalla giurisprudenza, che ha rilevato come il potere legislativo statale sia più volte intervenuto con provvedimenti di non equivoca interpretazione, dai quali si deduce l'implicito riconoscimento della liceità dell'attività del *casinò* di Saint Vincent. Su questo punto va segnalata la sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 25 luglio 2001 che sulla scia della sentenza n. 152 del 23 maggio 1985, con la quale la Corte sottolineava la necessità di una legislazione organica che razionalizzasse l'intero settore, precisando tra l'altro i possibili modi di intervento delle regioni e degli altri enti locali nonchè i tipi e criteri di gestione delle case da gioco autorizzate realizzando altresì una «perequazione» dal punto di vista della distribuzione dei proventi, riafferma oggi la improrogabilità di un intervento legislativo, non essendo più giustificabile un sistema normativo superato e incoerente rispetto all'attuale quadro costituzionale.

Se si procedesse a un confronto con gli altri Paesi europei, risulterebbe evidente la disparità sia nel numero, sia nella localizzazione su scala nazionale, facendo mancare al nostro Paese uno strumento promozionale così efficace.

Riteniamo che, sulla scorta dell'esperienza europea che ha incentivato l'apertura di case da gioco in centri turistici medio-piccoli, ogni singola regione, ove esistano ragioni

storiche o condizioni ambientali favorevoli per l'esercizio di una casa da gioco, debba concedere la relativa autorizzazione che consentirebbe tanto un riequilibrio territoriale, quanto maggiori possibilità di controllo dal punto di vista dell'ordine pubblico rispetto ai centri turistici più congestionati.

Sarebbe, anzi, auspicabile l'approvazione rapida di una legge organica che legittimi e stabilisca i limiti e le condizioni dell'esercizio del gioco d'azzardo.

È superfluo ricordare che il gioco d'azzardo clandestino è una delle principali attività della criminalità organizzata quale fonte di finanziamento e strumento di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite e comporta gravi rischi per tutti coloro che lo praticano, senza avere alcuna garanzia.

D'altronde, le remore morali che fino ad oggi hanno impedito una liberalizzazione del gioco d'azzardo sembrano dover cadere, poichè in tutti i modi oggi viene pubblicizzato dai *mass-media* l'accesso al «guadagno facile»; nè deve scandalizzare che lo Stato o le istituzioni pubbliche possano ricavare benefici per il gioco dei cittadini, visto che, da sempre, sono consentiti lotto, lotterie, concorsi a schede, i cui proventi vengono in gran parte incassati dallo Stato e che tale tendenza ha, con il passare degli anni, subito un'accelerazione notevole, causando l'autorizzazione e il proliferare di nuove lotterie nazionali.

La valenza turistica e le ricadute occupazionali che, di regola, caratterizzano l'istituzione di una casa da gioco, assumono un notevole rilievo per l'area territoriale che insiste sul comune di Feltre (BL) la quale, sotto il profilo economico, a causa delle limitate prospettive industriali e delle stesse attività artigianali, attraversa una fase critica. Altrettanta istituzione rappresenterebbe idoneo completamento di una attività turistico-sanitaria quale quella in essere nel comune di Acqui Terme (AL) per rilanciarne le attività ricettive.

L'apertura di una casa da gioco a Feltre e ad Acqui Terme aprirebbe nuovi orizzonti anche sotto questo profilo, offrendo la possibilità di finanziare programmi nel settore del turismo e in quello delle opere pubbliche connesse, divenendo volano per lo sviluppo e contribuendo anche in parte a risolvere i problemi occupazionali.

La stazione di soggiorno e turismo di Feltre si trova ad una distanza conveniente dal capoluogo regionale; sono inoltre presenti nelle aree contermini risorse turistiche, quali comprensori sciistici, campi di golf e luoghi di enorme interesse turistico e culturale, anche a livello internazionale.

Su tali premesse, nell'attesa di realizzare quel progetto federalista che oggi rappresenta l'elemento principale del dibattito politico, confidiamo in una sollecita disamina del presente disegno di legge e nella sua approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In deroga agli articoli 718, 719, 720 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Feltrè e nel comune di Acqui Terme.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa, rispettivamente, con decreto del Presidente della giunta della regione Veneto e con decreto del Presidente della giunta della regione Piemonte, su richiesta del sindaco del comune interessato, previa delibera del consiglio comunale. L'autorizzazione ha la durata massima di venti anni ed è rinnovabile.

Art. 2.

1. Nella richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 1, il sindaco del comune interessato indica quale struttura debba essere adibita a casa da gioco.

Art. 3.

1. La regione Veneto e la regione Piemonte, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano il rispettivo regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità pubblica, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto di accesso per i minori, nonchè per gli impiegati dello Stato,

della regione, degli enti pubblici e per i militari che espletano la loro attività di servizio nell'ambito della regione;

b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con le *slot-machines*;

c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;

d) le opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa e il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti;

e) le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale relativo appalto e le debite cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che il concessionario ed il personale addetto devono offrire; le disposizioni per il regolare versamento degli importi stabiliti per la concessione ed i relativi controlli; la possibilità di revoca da parte dell'amministrazione comunale della concessione, senza obbligo alcuno di risarcimento dei danni o di indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione stessa;

f) ogni altra prescrizione e cautela idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono.

Art. 4.

1. Il gestore della casa da gioco ha diritto ad almeno il 50 per cento degli incassi lordi, costituiti dalla differenza attiva fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai vincitori.

2. Il gestore provvede a tutte le spese ed agli oneri relativi alla gestione; osserva gli impegni assunti nell'atto di concessione; provvede altresì alla formazione professionale degli impiegati tecnici di gioco e degli altri lavoratori subordinati.

3. Il gestore è vincolato al segreto professionale, esclusi i casi previsti dal codice di procedura penale.

4. Il gestore può svolgere operazioni di cambio di valuta estera, di assegni e di altri titoli di credito nonchè effettuare anticipazioni a giocatori, previa loro identificazione, in deroga alle disposizioni vigenti in materia. A tali operazioni, che danno origine ad obbligazioni civili perfette, non si applica l'articolo 1944, primo comma, del codice civile.

5. Il gestore deve acconsentire ai controlli effettuati dall'apposito personale secondo i criteri stabiliti nell'atto di concessione. I soggetti preposti ai controlli non possono in alcun caso interferire con scelte operative di natura strettamente tecnica.

Art. 5.

1. Una quota degli incassi lordi percepiti dal gestore ai sensi dell'articolo 4, comma 1, è destinata dal gestore ad iniziative idonee a promuovere lo sviluppo turistico nell'ambito del territorio comunale.

2. La quota di cui al comma 1 non può essere inferiore al 10 per cento degli incassi lordi percepiti dal gestore.

Art. 6.

1. Gli incassi lordi della casa da gioco, dedotta la percentuale di cui all'articolo 4, comma 1, sono ripartiti nel seguente modo:

a) il 20 per cento al comune sede della casa da gioco, che ne destina l'importo ad attività promozionali e strutture di tipo turistico altamente qualificate;

b) il 30 per cento alla comunità montana a cui appartiene il comune, che ne destina l'importo ad attività promozionali e strutture di tipo turistico altamente qualificate;

c) il 30 per cento alla provincia in cui insiste il comune, che ne destina l'importo

alla promozione turistica sul proprio territorio;

d) il 20 per cento alla regione in cui insiste il comune, che ne destina l'importo alla promozione turistica sul proprio territorio.

2. Il versamento delle quote di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 1 è effettuato dal comune, ogni anno, entro venti giorni dall'approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo.

Art. 7.

1. Il Presidente della giunta regionale competente, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'articolo 3, o di ritardo nel versamento delle quote di cui all'articolo 6, nonchè in caso di turbativa dell'ordine pubblico o della morale, dispone la revoca dell'autorizzazione o l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco.

2. Ai fini della relativa vigilanza da parte degli agenti o funzionari preposti, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.

3. La frequenza della casa da gioco è interdetta ai cittadini residenti nel comune in cui insiste o nei comuni della provincia confinanti.

Art. 8.

1. Alle case da gioco di cui alla presente legge si applica la disposizione di cui all'articolo 6 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni.

